



## **ORDINANZA**

### **Ordinanze Contingibili o Urgenti**

**N. 13 DEL 03/11/2023**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura della Farmacia di Nugola sita in Via degli Ontani n. 2 a Nugola per la giornata di venerdì 3 novembre**

**IL SINDACO**

Rilevato la forte perturbazione meteo che ha colpito il territorio di Collesalveti e la Frazione di Nugola nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 novembre;

Visto che a causa di tale perturbazione, la Farmacia di Nugola sita in Via degli Ontani n. 2 ha subito allagamenti che hanno causato guasti alla linea telefonica ed alla rete internet;

Considerato quindi che la Farmacia è impossibilitata a svolgere la regolare apertura al pubblico;

**DATO ATTO**

che ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, comma 1, lett.

a), b), c) relativo al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il presente atto sarà reso pubblico, oltre che sull'Albo online, anche in un apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;

**CONSIDERATO**

che in relazione a quanto previsto dal suddetto articolo, il presente provvedimento ha le seguenti caratteristiche:

- l'efficacia della presente ordinanza decorre dalle ore 9 alle ore 23.59 di venerdì 3 novembre 2023;

(\*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere al fine di prevenire ogni pericolo alla pubblica incolumità;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000, art. 54 c. 4 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che l'art. 54 comma 4 del d.lg.vo n. 267/2000 dispone che i provvedimenti adottati sulla base della norma citata siano preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e dato atto che la bozza della presente ordinanza è stata trasmessa alla Prefettura di Livorno, in data odierna;

Visto il d. lgs n. 267/2000 e s.m.e i;

Visto l'art. 5 co. 2 della legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Vista la Legge Regionale n.67 del 29.12.2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività";

Visto il vigente Piano Comunale di Protezione Civile ;

In qualità di Autorità Locale di Protezione Civile, ai sensi di quanto disposto con legge 225/1992 e s.m.i. e con Legge Regionale n.67/2003 ;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### ORDINA

in via contingibile e urgente:

1. La chiusura della Farmacia di Nugola sita in Via degli Ontani n. 2 a Nugola per la giornata di venerdì 3 novembre 2023;

#### AVVERTE

Che l'efficacia della presente ordinanza decorre dalle ore 9 alle ore 23.59 di venerdì 3 novembre 2023.

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

#### DISPONE

Che la ordinanza presente venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente e sul sito Web del Comune ([www.comune.collesalvetti.li.it](http://www.comune.collesalvetti.li.it)) per tutto il tempo di validità del presente atto e ne venga data immediata informazione alla cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione dell'ente;

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

alla titolare della Farmacia

alla Azienda Asl Toscana Nord ovest;

al Comando di Polizia Municipale di Collesalvetti;

al Comando dei Carabinieri di Collesalvetti

al Comando dei Carabinieri di Stagno;

(\*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art.32 L.689/81) del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del co.1, art.10, D.lgs.163/2006, è il P.I. Sandro Lischi, Servizio n. 5 - Servizi Ambientali - tel. 0586.980240/258270 –

e.mail: ambiente(at) comune.collesalveti.li.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge (60 gg), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Sindaco  
Antolini Adelio